CENTRO SERVIZI ACEC LOMBARDIA

La formazione dei volontari
per la crescita
delle Sale della Comunità

La sala della comunità

La parrocchia e il suo consiglio

1 febbraio 2014

Bergamo

Servizio Assistenza
Sale

Via A. Goisis, 96/B

Ordinamento Canonico

Can. 515, Codice di Diritto Canonico

§ 1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

§ 2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.

§ 3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

Avvocatura della Curia di Milano

Ordinamento Civile

La parrocchia è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 4 l. 222/85), ovvero un *soggetto di diritto* che nasce ed è disciplinato dall'ordinamento canonico e – in forza del Concordato – viene riconosciuto anche dallo Stato Italiano, senza che sia necessaria una nuova costituzione.

Avvocatura della Curia di Milano

Art. 7, co. 2, l. 121/85

"Ratifica ed esecuzione dell'accordo … che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 …"

"*Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.*

Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi".

Avvocatura della Curia di Milano

Dunque, in quanto Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto, la Parrocchia:

1. non ha uno Statuto;
2. non ha un Consiglio di Amministrazione;
3. ha un unico rappresentante legale (il parroco o l'Amministratore parrocchiale; solo il Vescovo può nominarli);
4. può avere un ramo onlus (non è un altro soggetto giuridico ma, limitatamente ai profili tributari, viene trattato come se fosse un soggetto distinto nella Parrocchia).

Avvocatura della Curia di Milano

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

La zona del territorio del Comune di Milano confinante con il territorio del Comune di Sesto S. Giovanni e adiacente al Naviglio della Martesana, ha conosciuto di recente un notevole sviluppo edilizio.

L'assistenza religiosa agli abitanti del nuovo quartiere residenziale, che appartiene territorialmente alla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago, viene garantita da alcuni mesi da un sacerdote appositamente incaricato.

Le attività pastorali per il quartiere trovano provvisoriamente sede presso la chiesa di S. Mamete e altri locali adiacenti, ma è imminente la costruzione di un nuovo centro parrocchiale.

Sembra, quindi, opportuno procedere alla costituzione di una nuova Parrocchia.

Pertanto, visto il can. 515 del Codice di Diritto Canonico, sentiti gli interessati e gli aventi diritto

d e c r e t i a m o

il territorio del Comune di Milano, indicato con linea rossa nel tipo planimetrico allegato al presente decreto, e così delimitato:

a nord: il confine con il Comune di Sesto S. Giovanni, a partire da via Adriano;

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

a est: il canale Naviglio della Martesana, fino all'altezza del numero civico 72 di via S. Mamete;

a sud: ambo i lati di via S. Mamete; la mediana di via Trasimeno e di via F. Brambilla;

a ovest: la mediana di via Adriano;

e' smembrato dalla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago e costituito in nuova Parrocchia con il titolo di "Gesù a Nazaret" e con sede in via S. Mamete, 66.

Disponiamo che gli uffici competenti della Nostra Curia assistano la nuova Parrocchia nella costruzione e acquisizione delle strutture pastorali e provvedano a ottenere il riconoscimento civile.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno **1 giugno 1991**

Milano, 22 aprile 1991

Prot. Gen. n. 712/91

+ Carlo Maria Martini
Cardinale Arcivescovo

don Carlo Tosi
Cancelliere arcivescvile

CAROLUS MARIA MARTINI ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANEN.

Decreto del Vescovo che erige la parrocchia

Decreto del Vescovo che erige la parrocchia

- La zona del territorio del Comune di Milano confinante con il territorio del Comune di Sesto S. Giovanni e adiacente al Naviglio della Martesana, ha conosciuto di recente un notevole sviluppo edilizio.
- L'assistenza religiosa agli abitanti del nuovo quartiere residenziale, che appartiene territorialmente alla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago, viene garantita da alcuni mesi da un sacerdote appositamente incaricato.
- Le attività pastorali per il quartiere trovano provvisoriamente sede presso la chiesa di S. Mamete e altri locali adiacenti, ma è imminente la costruzione di un nuovo centro parrocchiale.
- Sembra, quindi, opportuno procedere alla costituzione di una nuova Parrocchia.
- Pertanto, visto il can. 515 del Codice di Diritto Canonico, sentiti gli interessati e gli aventi diritto

decretiamo

Avvocatura della Curia di Milano

Decreto del Vescovo che erige la parrocchia

il territorio del Comune di Milano, indicato con linea rossa nel tipo planimetrico allegato al presente decreto, e così delimitato:

a nord: il confine con il Comune di Sesto S. Giovanni, a partire da via Adriano;

a est: il canale Naviglio della Martesana, fino all'altezza del numero civico 72 di via S. Mamete;

a sud: ambo i lati di via S. Mamete; la mediana di via Trasimeno e di via F. Brambilla;

a ovest: la mediana di via Adriano;

è smembrato dalla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago e costituito in nuova Parrocchia con il titolo di "Gesù a Nazaret" e con sede in via S. Mamete, 66.

Disponiamo che gli uffici competenti della Nostra Curia assistano la nuova Parrocchia nella costruzione e acquisizione delle strutture pastorali e provvedano ad ottenere il riconoscimento civile.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno **1 giugno 1991**.

Avvocatura della Curia di Milano

Decreto del Ministro dell'Interno che riconosce agli effetti civili l'ente canonico

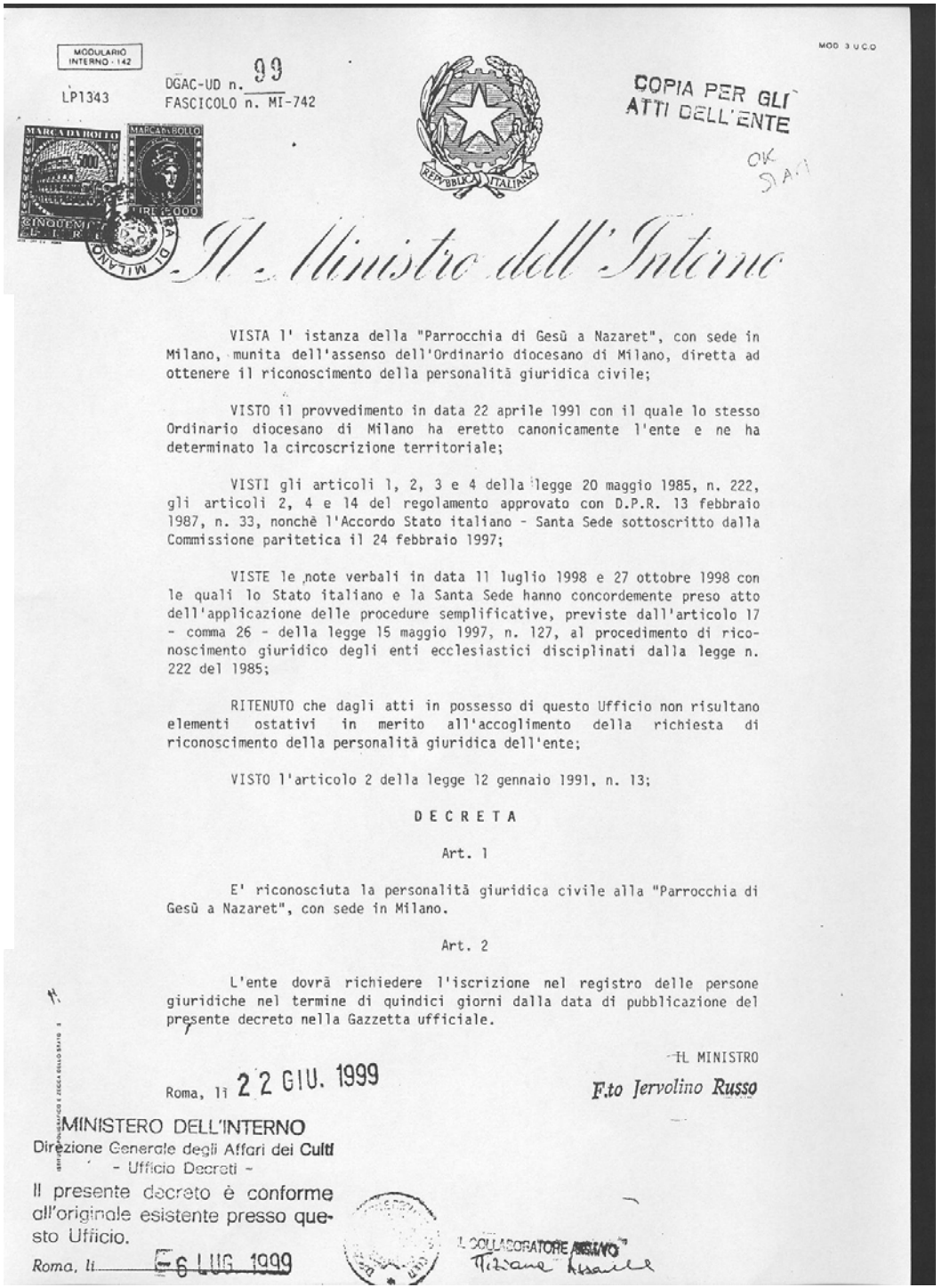

MODULARIO INTERNO - 142

LP1343

DGAC-UD n. 99
FASCICOLO n. MI-742

MOD 3 U.C.O

COPIA PER GLI ATTI DELL'ENTE

OK

Il Ministro dell'Interno

VISTA l' istanza della "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano, munita dell'assenso dell'Ordinario diocesano di Milano, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile;

VISTO il provvedimento in data 22 aprile 1991 con il quale lo stesso Ordinario diocesano di Milano ha eretto canonicamente l'ente e ne ha determinato la circoscrizione territoriale;

VISTI gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli articoli 2, 4 e 14 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, nonchè l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla Commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

VISTE le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'articolo 17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

RITENUTO che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

D E C R E T A

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica civile alla "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano.

Art. 2

L'ente dovrà richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO

Roma, lì 22 GIU. 1999

F.to Jervolino Russo

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale degli Affari dei Culti
- Ufficio Decreti -

Il presente decreto è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Roma, lì 6 LUG. 1999

IL COLLABORATORE AMM.VO

All'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Milano.

PG 1660
Vol 70
pag 359

Il sottoscritto don Egidio Villani, nato in Milano il 10/07/1934, nella sua qualità di Parroco e legale rappresentante della Parrocchia di Gesù a Nazaret, con sede in Milano, via Trasimeno, 53 ente ecclesiastico avente scopo di religione e di culto, eretto con decreto dell'Arcivescovo di Milano, in data 22 aprile 1991, prot. n. 712/91, civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'interno n. 99 del 22/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20/07/1999, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

fa domanda

ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1985 n. 222 e dell'art. 33 c.c. di iscrivere nel Registro delle Persone Giuridiche di Codesto Tribunale il sunnominato Ente.

Si allega:

1. copia in bollo del decreto dell'Arcivescovo di Milano prot. n. 712/91 di erezione canonica della Parrocchia di Gesù a Nazaret che ne precisa la sede e la circoscrizione territoriale;
2. copia autentica in bollo del decreto ministeriale di riconoscimento civile in data 22/06/1999;
3. attestazione in bollo sottoscritta dall'Arcivescovo di Milano contenente le norme statutarie relative al funzionamento dell'Ente Parrocchia e ai poteri del Parroco suo legale rappresentante;
4. attestazione della legale rappresentanza dell'Ente Parrocchia di Gesù a Nazaret rilasciata dalla Cancelleria Arcivescovile di Milano in favore del Parroco don Egidio Villani.

TRIBUNALE DI MILANO
Cancelleria Persone Giuridiche
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
30 LUG. 1999

Precisa inoltre che attualmente la Parrocchia di Gesù a Nazaret non è titolare di alcun patrimonio ma che ne sarà in seguito dotata secondo quanto indicato nell'allegato decreto arcivescovile di erezione canonica.

Con osservanza,

Don Egidio Villani

Milano, 30.07.99

Richiesta del parroco (legale rappresentante) p l'iscrizione della Parrocchia nel RP della Prefettura

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia di Gesù a Nazaret con sede in Milano, via Trasimeno 53, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data 22 aprile 1991 e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data 22 giugno 1999, è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Milano, 29 LUG. 1999
Prot. gen. n. 2716

+ Carlo Maria Card. Martini
Carlo Maria Card. Martini
Arcivescovo di Milano

Mons. Cecilio Rizzi
Cancelliere Arcivescovile

CAROLUS MARIA CARD. MARTINI ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANEN.

Attestato sostitutivo dello Statuto

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

Prot. Gen. n. 1040
Oggetto :
Dichiarazione riconoscimento civile
Parrocchia dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore in Milano

Si dichiara che la **PARROCCHIA dei "SANTI APOSTOLI E NAZARO MAGGIORE",** con sede a **Milano** in **P.zza S. Nazaro n. 5**, è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.90 alla "Gazzetta Ufficiale" n.232 del 6 ottobre 1986) e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di **Milano)** al n. **959**.

Parroco e legale rappresentante dell'Ente suddetto è il Sacerdote

Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 13 aprile 2010

Il Cancelliere Arcivescovile

(Mons. dr. Marino Mosconi)

Attestato della Cancelleria di iscrizione al RPG

Attestato sostitutivo dello Statuto

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia ... con sede in ... eretta con decreto del Vescovo diocesano in data ... e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data ..., è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Avvocatura della Curia di Milano

Attestato sostitutivo dello Statuto

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Avvocatura della Curia di Milano

Attestato sostitutivo dello Statuto

Art. 5

L’Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell’ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l’ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Avvocatura della Curia di Milano

DIONIGI TETTAMANZI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 4226
Oggetto :
Decreto nomina Parroco

Parrocchia di S. Carlo in Armio di Veddasca

Reverendo Sacerdote

Il Nostro saluto nella carità del Signore.

La Parrocchia di **S. CARLO** in **ARMIO DI VEDDASCA** del Decanato di **Luino** che era stata affidata alla responsabilità pastorale del Sacerdote
Pegoraro si è resa vacante in data 4 novembre 2009 per trasferimento del medesimo.

La celebrazione del culto divino e un'adeguata cura pastorale esigono per la predetta Parrocchia un nuovo Pastore e Noi, desiderando provvedere nel miglior modo possibile, a norma dei canoni 523, 524, C.J.C., **NOMINIAMO PARROCO Lei,** che Ci risulta idoneo al ministero parrocchiale, a decorrere dal **4 novembre 2009.**

Incarichiamo la Nostra Curia Arcivescovile di dare esecuzione a questo Nostro decreto, provvedendo a tutti quegli atti che, secondo la procedura vigente, sono necessari affinchè Ella assuma il governo pastorale ed entri in possesso della predetta Parrocchia.

Milano, 4 novembre 2009

+ Dionigi card. Tettamanzi
Cardinale Arcivescovo

Cancelliere Arcivescovile

Decreto Arcivescovile di nomina di un Parroco

Il Parroco

Can. 519, Codice di Diritto Canonico

Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

Avvocatura della Curia di Milano

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

Prot. Gen. n. 2525
Oggetto :
Dichiarazione riconoscimento civile
Parrocchia di Gesu' a Nazaret in Milano

Si dichiara che la **PARROCCHIA di "GESU' A NAZARET",** con sede a **MILANO** in **Via Trasimeno, 53** è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 26 giugno 1999 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n.168 del 20 luglio 1999).

Parroco e legale rappresentante dell'Ente suddetto è il Sacerdote **don**

Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 14 giugno 2005

Il Cancelliere Arcivescovile
(Dr. don Marino Mosconi)

Attestazione Legale Rappresentante

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
QUATTORDICI/62

PREFETTURA DI MILANO
UFFICIO RICONOSCIMENTI GIURIDICI

Persona Giuridica n. 715

Il sottoscritto Mons. Marino Mosconi, Cancelliere Arcivescovile, per conto della Parrocchia di S. Maria Nascente e Beato Giovanni Mazzucconi con sede a Sesto San Giovanni, via Carlo Marx

CHIEDE

Il rilascio di n. 1 certificato di Vigenza con l'indicazione del legale rappreser 1954.

Milano, 9 ottobre 2007

Il richiedente

P.C.C.
L'Assistente Amm.vo
(C. Ellena)

Cancelliere Arcivescovile

Richiesta alla Prefettura del certific attestante il legale rappresentante.

Con il Decreto del Ministro dell'Interno e la successiva iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, tenuto ora dalla Prefettura, si perfezione la procedura.

Con l'iscrizione nel RPG la Parrocchia diviene anche per l'ordinamento statale un perfetto soggetto di diritto, ovvero capace di essere titolare di rapporti giuridici.

Avvocatura della Curia di Milano

La Pubblica Amministrazione non può fare a meno di dare "numeri"; così anche la Parrocchia riceve i suoi numeri:

1) numero di iscrizione al RPG, dalla Prefettura
2) numero di Codice Fiscale, dalla Agenzia delle Entrate a cui si deve presentare domanda
3) eventuale numero di Partita IVA, necessariamente diverso da quello di Codice Fiscale
4) se vi è un numero di Partita IVA la parrocchia deve anche ottenere il numero di Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalle CCIAA

Avvocatura della Curia di Milano

Quali attività può svolgere una Parrocchia in quanto Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto?

Art. 2 dell'Attestato Sostitutivo dello Statuto:

"L'ente persegue fini di religione e di culto.

Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione e culto"

Questa possibilità data ad un ente che nasce per essenziali finalità di religione e di culto non è arbitraria.

Avvocatura della Curia di Milano

Art. 15 L. 222/85 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici …"

"Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984".

Quali sono le attività diverse da quelle di religione o culto?

Art. 16 L. 222/85

“Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.

Avvocatura della Curia di Milano

Prime considerazioni attorno all'art. 16:

1. Le **attività di cui alla lettera a) sono essenziali** e solo nella misura in cui sono presenti, l'ente canonico può essere riconosciuto dallo Stato italiano come EECR; per alcuni enti canonici l'esistenza di questo fine è presunta assolutamente (sono gli enti appartenenti alla ordinamento gerarchico della Chiesa).

2. Le **attività di cui alla lettera b) sono solo eventuali e l'elenco è aperto** (tutto ciò che non è riconducibile alla lettera a).

Avvocatura della Curia di Milano

Riflessi della riconduzione di una attività svolta dalla Parrocchia tra quelle della lettera a) o b):

1. Le attività di religione o culto sono fiscalmente “INVISIBILI” per due motivi:

a) Vi è carenza di corrispettività e di abitualità (requisiti essenziali per generare reddito di impresa o redditi diversi e per rientrare nel campo IVA),

b) Per distinzione dalle attività della lettera b) che invece si afferma siano soggette del tutto alla normativa tributaria comune.

Avvocatura della Curia di Milano

Art. 7, n. 3, L. 121/85

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine **di religione o di culto**, come pure **le attività dirette a tali scopi**, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
Le **attività diverse da quelle di religione o di culto**, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Avvocatura della Curia di Milano

Riflessi della riconduzione di una attività svolta dalla Parrocchia tra quelle della lettera a) o b):

2. Le attività di religione o culto non possono essere confuse con le altre attività:

a) Non è possibile considerare le attività di religione o di culto come attività diverse di cui alla lettera *b)* – (l'Oratorio Estivo non è mai attività commerciale e, pertanto, non genera mai reddito di impresa),

b) La normativa sulla Privacy, D.Lgs. 196/03, non si applica (art. 26, n. 3 lett. a), ma si applica il solo Decreto Generale della CEI 20 ottobre 1999.

Avvocatura della Curia di Milano

Per quanto riguarda altre norme diverse da quelle tributaria, le attività di religione e culto devono comunque assoggettarsi (non è dunque una esenzione assoluta):

- norme in materia edilizia (T.U. 460/2002),
- Norme in materia di sicurezza e igiene,
- Norme che disciplinano l'attività turistica (anche se finalizzata all'educazione cristiana – es. campi scuola estivi).

Avvocatura della Curia di Milano

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CAEP

(Sinodo diocesano 47°, cost. 148, § 1)

Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. E' obbligatorio in ogni parrocchia [cf can. 537], *come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa".*

Avvocatura della Curia di Milano

NATURA DEL CAEP

CAEP ⇨ **funzione consultiva**

PARROCO ⇨ **legale rappresentante** e **amministratore unico** della parrocchia

La responsabilità amministrativa del Parroco è di natura personale (ovvero il parroco non può rinunciarvi a favore di altri soggetti) e globale (ovvero si estende a tutte le attività e a tutti i beni parrocchiali). Per l'ordinamento canonico tale responsabilità non è però assoluta in quanto è esercita sotto la vigilanza del Vescovo (can. 519).

Avvocatura della Curia di Milano

La natura consultiva del CAEP va compresa alla luce dell'identità propria e del tutto singolare della Chiesa che è una realtà *umano-divina* e quindi solo in senso analogico può definirsi un "corpo sociale", meglio qualificabile in termini teologici quale una "comunione gerarchicamente organizzata".

LA CONSULTIVITÀ ECCLESIALE

Il “**consigliare”** è uno strumento tipicamente ecclesiale:

- esige un punto di convergenza e di responsabilità ultima nel presiedere

- non è facoltativo ma è necessario per il cammino da compiere e le scelte pastorali da fare

- è ambito di collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici- si concretizza nei due consigli, quello pastorale e quello per gli affari economici, che devono collaborare per la realizzazione dell’unico progetto pastorale parrocchiale

Avvocatura della Curia di Milano

I BENI ECONOMICI COME STRUMENTI A SERVIZIO DELLA PASTORALE

Il n. 17 del Decreto Conciliare Presbyterorum Ordinis indica i fini per cui i beni ecclesiastici devono essere utilizzati:

- provvedere alle necessità del culto divino

- provvedere al sostentamento del clero

- fare opera di evangelizzazione e realizzare opere di carità.

Avvocatura della Curia di Milano

RESPONSABILITÀ COMUNI TRA I DUE CONSIGLI

(Sinodo diocesano 47°, cost. 148, § 1).

Le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale,

la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità,

la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione,

esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale

Avvocatura della Curia di Milano

COMPITI DEL CAEP

- coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio,
- stabilire in accordo con il CPP la quota percentuale delle entrate da destinare ad attività caritative,
- approvare alla fine di ciascun esercizio il **rendiconto consuntivo,** generale e dei vari settori di attività (*il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del parroco all'Ordinario*),
- rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia *"mediante una relazione annuale sul bilancio"*,
- verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio,
- esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione (tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario),
- curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali,
- collaborare con il parroco nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici della parrocchia, contenute nella normativa canonica, concordataria e civile.

Avvocatura della Curia di Milano

RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO

"Il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia."

(Sinodo diocesano 47°, cost. 148, § 3)

procedure in caso di grave divergenza tra parroco e maggioranza del CAEP

Avvocatura della Curia di Milano

FUNZIONI ALL'INTERNO DEL CAEP

PRESIDENTE ➜ è il Parroco
convoca il consiglio
fissa l'ordine del giorno
presiede le sessioni
cura il coordinamento tra il CAEP e il CPP

SEGRETARIO ➜ è un membro del consiglio scelto dal parroco
redige il verbale delle riunioni
aggiorna l'archivio del consiglio

ECONOMO ➜ non è un membro del consiglio
(eventuale) non ha diritto di voto
è tenuto a presenziare a tutte le riunioni
e a relazionare circa la sua attività

Avvocatura della Curia di Milano

CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO
VALIDITÀ DELLE SESSIONI E VERBALE

- il CAEP si riunisce almeno tre volte all'anno
- almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all'approvazione del rendiconto,
- la convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della sessione (anche verbalmente),
- le sessioni non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza,
- per la validità delle sessioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri,
- verbali, da conservare in apposito registro, devono essere sottoscritti dal parroco e dal segretario ed essere approvati nella sessione successiva.

Avvocatura della Curia di Milano

INFORMAZIONE ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il CAEP informa la comunità parrocchiale:

Avvocatura della Curia di Milano

– circa l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni
– sui dati del rendiconto parrocchiale che devono essere esposti in maniera completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee

ATTENZIONI PARTICOLARI PER UN BUON FUNZIONAMENTO DEL CAEP

atteggiamento pastorale

correttezza giuridico-tecnica

significato delle autorizzazioni per gli atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione

- vigilare sulla correttezza dell'amministrazione
- sostenere con consigli e orientamenti
- garantire e favorire la logica comunionale

incompatibilità dei consiglieri

Avvocatura della Curia di Milano